REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL | BARI, 30 OTTOBRE 2009 | N. **171**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA (Lecce)
Modifiche Statuto comunale
Pag. 22698

COMUNITA' MONTANA DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI - BOVINO (Foggia)
Modifiche Statuto della comunità
Pag. 22698

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA (Lecce)

Modifiche Statuto comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.6 dell'11 marzo 2009 ha approvato le seguenti modifiche dello Statuto Comunale:

Omissis

Art. 40
Funzionamento del Consiglio

comma 1: rimane invariato.

comma 2 è sostituito dal seguente:
"Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono inseriti i seguenti atti fondamentali: le linee programmatiche di mandato, l'approvazione dello Statuto o di modifica dello stesso, l'approvazione del bilancio di previsione e il rendiconto di gestione. Sono considerate straordinarie in ogni altra ipotesi. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza."

comma 3: rimane invariato.

Omissis

Art. 44
Gruppi consiliari

Comma 1: rimane invariato.

Comma 2: rimane invariato.

Comma 3 è sostituito dal seguente:
"Il Regolamento può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni."

Omissis

Art. 46
Giunta comunale
Composizione - Nomina

Commi dall'1 al 4: rimangono invariati.

Comma 5 è sostituito dal seguente:
"Sono assicurate condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta."

Omissis

Art. 51
Attribuzioni di amministrazione

Comma 1: rimane invariato.
è aggiunto il Comma 2:
"Il Sindaco può conferire ai Consiglieri comunali deleghe per l'esercizio di attività di collaborazione, studio e propulsione nelle materie di competenza del Consiglio comunale. I consiglieri delegati riferiscono al Sindaco delle attività espletate nell'esercizio della delega".

COMUNITA' MONTANA DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI - BOVINO (Foggia)

Modifiche Statuto della comunità

Adeguamento dello Statuto Comunitario alle prescrizioni di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 10 del 30.04.2009. Approvazione modifiche allo Statuto. Modifiche allo Statuto

Art. 5:
Organi della Comunità

E' aggiunto il seguente comma 3:
3. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni facenti parte, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 6:
Organo rappresentativo

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ciascun Comune è rappresentato da un componente eletto dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 44 comma 2 della legge regionale n. 10\2009.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 , l'organo rappresentativo comunitario resta in carica sino a quando tutti i consigli dei comuni facenti parte della Comunità Montana non abbiano provveduto a designare il proprio rappresentante ai sensi di legge.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Ciascun consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento del consiglio stesso, provvede all'elezione del rappresentante in seno all'organo rappresentativo comunitario. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Comunità Montana, in caso di mancata ottemperanza, sollecita il Comune inadempiente ad effettuare la nomina del rappresentante e comunica al Prefetto l'inadempienza per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 18:
Organo esecutivo

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'organo esecutivo è composto da tre componenti, di cui un Presidente e due assessori, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 5 del presente statuto.

Il primo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente:

10. I componenti l'organo esecutivo vengono nominati dal Presidente della Comunità Montana, con proprio decreto, e possono, in qualsiasi momento, essere sostituiti con provvedimento del medesimo Presidente; ....omissis.....

Art. 76 bis
Disciplina transitoria per adeguamento art. 44 l.r. n. 10\2009

E' aggiunto l'art. 76 bis che recita:

1. In sede di prima applicazione ed al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all' art.44 comma 4 della legge regionale n. 10\2009, ciascun Consiglio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana è tenuto, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, ad eleggere il proprio rappresentante in seno all'organo rappresentativo comunitario. In caso di mancata ottemperanza, il Presidente della Comunità Montana sollecita, con urgenza, il Comune inadempiente ad effettuare la nomina del rappresentante e comunica al Prefetto ed al Presidente della Regione l'inadempienza per gli ulteriori adempimenti di competenza.

2. Per le situazioni a regime relative al rinnovo dei consigli comunali si applica l'art.6 comma 7 del presente statuto.

3. In caso di scioglimento di un consiglio comunale durante la fase transitoria, resta in carica il rappresentante individuato dal Commissario che è scelto tra i precedenti componenti già designati.

Le modifiche allo Statuto sono state approvate con delibere dell'Organo Rappresentativo Comunitario n. 14 e n.16 del 25/06/2009, esecutive ai sensi di legge, e sono state affisse all'albo Pretorio di questo Ente per trenta giorni consecutivi.

Il Segretario
Dott. Michele Pavia

Il Presidente
Sen. Ing. Carmelo Morra

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza